



Auditorium Consiglio Regionale

21 aprile 2008

Il “Bilancio Idrico”

del bacino del fiume Arno – contenuti operativi e procedure attuative

*Dott. Ing. Isabella Bonamini
Dirigente Settore Governo del Territorio AdB
i.bonamini@adbarno.it*

Le misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia, approvate con Delibera di Comitato Istituzionale n. 204 del 28.02.2008 ed entrate in vigore il 2.04.2008, riguardano gli articoli da 5 a 24 e l'art. 26.


Nel dettaglio gli aspetti oggetto di salvaguardia sono:

Capo I – Acque sotterranee

Capo II – Acque superficiali

Art. 26 – Procedura di aggiornamento e modifica al Piano

La collocazione delle misure di Piano all'interno della pianificazione di bacino



La procedura di adozione

- L'adozione del Progetto di Piano stralcio Bilancio idrico è stata stata notificata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 2 aprile us.
- Da tale data entrano in vigore le misure di salvaguardia e prende avvio, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della l. 183/1989, il periodo di consultazione ed osservazione al Piano di durata pari a 45 gg (ultimo giorno utile 17/05/2008)
- Nei 45 giorni successivi sarà possibile inoltrare ulteriori osservazioni alla Regione territorialmente competente (ultimo giorno utile 01/07/2008)
- Le misure di Piano hanno la loro sede definitiva all'interno dei piani di Tutela regionali



La gestione delle acque sotterranee

- Gli acquiferi a bilancio negativo (art.7 - art 16)
- Gli acquiferi a bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo (art. 8 - 9 -10 -11-12)
- Aree del bacino esterne agli acquiferi alluvionali significativi (art. 13)
- Aree con tematiche particolari (art. 14)

Gli acquiferi a bilancio negativo

Obiettivo strategico: raggiungimento delle condizioni di equilibrio

Negli acquiferi a bilancio negativo i criteri gestionali sono dettati a livello dell'intero corpo idrico significativo



Azioni gestionali a livello di acquifero per il raggiungimento dell'obiettivo.

Le misure si articolano in:



- Revisione delle concessioni ed autorizzazioni in essere
- Divieto di nuovi prelievi* ad esclusione degli idropotabili finalizzati all'ottimizzazione dei sistemi acquedottistici
- Le pianificazioni urbanistiche non devono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee

***prelievo esistente:** (rinnovo senza variazione sostanziale), prelievo per il quale il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del Piano e/o prelievo con titolo in corso di regolarizzazione (alla data di entrata in vigore del Piano) ivi compreso quello per il quale è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale

Gli acquiferi a bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo

Obiettivo strategico: miglioramento e consolidamento delle condizioni di bilancio

Per gli acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo (artt.8 - 12), la disciplina è dettata a livello di acquifero e di singole aree, anche al fine di una corretta distribuzione dei prelievi sull'acquifero interessato



La gestione dei prelievi all'interno delle aree a diversa disponibilità idrica

Nelle aree D4 e D3 le misure si articolano in

- Revisione delle concessioni e autorizzazioni in essere, come regola generale Divieto dei nuovi prelievi ad esclusione e rilasci di nuovi prelievi previa verifica di sostenibilità, essenzialità dell'uso, efficienza dell'utilizzo.
- In tali casi è generalmente richiesta l'attivazione del monitoraggio della falda e
- la durata della concessioni è temporalmente limitata

Nelle aree D2 e D1 i nuovi prelievi sono rilasciati nel rispetto dei dati di bilancio.

- In relazione ai quantitativi idrici richiesti potranno essere fatte valutazioni sulla disponibilità residua e le richieste assoggettate alle condizioni previste per le aree D4 e D3, ivi compresi gli obblighi di monitoraggio.

La gestione dei prelievi nelle aree esterne agli acquiferi significativi e in aree con tematiche particolari (art. 14)


Nelle aree **esterne agli acquiferi** significativi, il rilascio delle concessioni è regolato in conformità al quadro conoscitivo di riferimento.

Sono **aree con tematiche particolari**, nelle quali la disciplina generale è integrata da criteri specifici:

- Le aree a **rischio di salinizzazione**, individuate all'interno dell'acquifero della piana pisana. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano tali aree saranno riportate su specifica cartografia. In queste aree può essere richiesto, in aggiunta alle disposizioni di cui ai punti precedenti, in monitoraggio quali-quantitativo della risorsa.

- Le aree di **possibile interferenza con il reticolo superficiale**. Qualora sia dimostrata tale interferenza, il prelievo potrà essere assoggettato alla disciplina relativa alle acque superficiali.

- Le aree individuate come **zone vulnerabili nel piano di tutela**. In tali aree in sede di escavazione dovranno essere adottate misure per la protezione delle acque sotterranee dall'intrusione di agenti inquinanti.



La gestione dei prelievi ad uso domestico

Riferimenti normativi:

Art. 93 del R.D. 1775 del 1933

“Il proprietario di un fondo, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame”.

Art. 167 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

“L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici resta disciplinata dalla disposizione di cui sopra, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto”.

Norma 6 del Piano di bacino, stralcio “Qualità delle acque” (d.p.c.m. 31.3.1999) - *Falde acquifere sottoposte a tutela dal piano. Estensione delle procedure di autorizzazione a tutte le captazioni.*

..... nei territori di pianura dei Comuni di Porcari, Capannori e Altopascio per la Piana di Lucca e di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino per la pianura del Medio Valdarno, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 28 della legge 36/1994, **gli obblighi** previsti dagli articoli 95, 103 e 105 del R.D. 1775/1933, **relativi** alla autorizzazione alla ricerca, all'obbligo della segnalazione del rinvenimento delle acque sotterranee e **al rilascio dell'autorizzazione all'emungimento sono estesi anche ai prelievi di acque sotterranee destinate ad uso domestico**. Nelle aree sopra indicate, in attesa della piena efficacia della legge 36/1994, tutte le acque sotterranee sono sottoposte a tutela; qualsiasi loro utilizzazione è soggetta a procedimento autorizzativo”.

Misure del Piano del Bilancio Idrico

- Sono disciplinati agli articoli 10 e 11 per le aree D4 e D3 degli acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo. Tali articoli richiamano l'art. 15 comma 1, ai sensi del quale gli usi domestici dovranno essere autorizzati.
- Nelle aree D4 è prevista la revisione delle autorizzazioni in essere (per es. quelle rilasciate ai sensi della norma 6) e la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni ad uso domestico nelle aree non servite da pubblico acquedotto, previo parere dell'Autorità di bacino, con obbligo di installazione di contatore; nelle aree servite da acquedotto, fino ad un valore massimo di 100 m³/anno e con obbligo di installazione di contatore. Per quantitativi maggiori si applicano le disposizioni relative al regime concessorio.
- Nelle aree D3 è prevista la revisione delle autorizzazioni in essere e la possibilità di rilasciare autorizzazioni ad uso domestico nelle zone servite da acquedotto, fino ad un valore massimo di 200 m³/anno. Qualora siano richiesti volumi superiori, si applicano le disposizioni relative al regime concessorio.

La gestione dei prelievi ad uso domestico

Prime osservazioni dell'Autorità di bacino

Dalla prima analisi delle norme è emersa la necessità di alcune puntualizzazioni.


- Occorre estendere la disposizione dell'art. 15 comma 1 anche agli acquiferi a grave deficit, di cui all'art. 7.
- Occorre rendere omogenee le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 eliminando la previsione del parere dell'Autorità e prevedendo all'art. 11 anche un alinea per le zone non servite da acquedotto come è prevista all'articolo precedente.

Disposizioni generali (art. 15)

- Ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità le richieste di concessione devono essere corredate della documentazione di cui all'Allegato 3.
- Entro il mese di gennaio le Autorità competenti trasmettono all'Autorità di bacino i dati e le informazioni di cui all'Allegato 4 relativi all'anno precedente per l'aggiornamento del Piano.
- Ai fini della salvaguardia della risorsa idrica in presenza di escavazioni, l'Autorità di bacino terrà conto dei criteri riportati nell'Allegato 5.

La gestione delle acque superficiali



- Il deflusso minimo vitale (art.18)
- Gli interbacini a deficit idrico molto elevato C4 (art.20)
- Gli interbacini a deficit idrico elevato C3 (art.21)
- Gli interbacini a deficit idrico medio C2 (art.22)
- Gli interbacini a deficit idrico nullo C1 (art.23)



	<i>Deficit idrico della sezione/sottobacino</i>	<i>Numero giorni in cui la portata è inferiore/superiore al DMV</i>
C4	Molto elevato	> 60 gg
C3	Elevato	30 ÷ 60 gg
C2	Medio	1 ÷ 30 gg
C1	Nulla	0 gg

Obiettivo strategico: raggiungimento delle condizioni di equilibrio, anche in considerazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Tutela

La gestione è effettuata
a livello di sezioni
significative e interbacini



Azioni gestionali per il raggiungimento dell'obiettivo:

- Revisione delle concessioni ed attingimenti in essere
- Divieto di nuovi prelievi, con riferimento al periodo estivo
- Rilascio condizionato di nuovi prelievo, previa verifica della sostenibilità in relazione al DMV
- Installazione di strumenti di misurazione delle portate emunte

Gli attingimenti annuali

Art. 56 del R.D. 1775 del 1933

L'ingegnere capo del Genio civile concede licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

- non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
- non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.

.....La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.”

Norma 3 del Piano di bacino, stralcio “Qualità delle acque” (d.p.c.m. 31.3.1999) come modificata con delibera C.I. n. 202 del 19 giugno 2007 - “Licenze di attingimento nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell’Anconella (FI)”.

“Nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell’Arno e le prese del potabilizzatore dell’Anconella (FI), riguardante l’asta principale e gli affluenti, **le licenze di attingimento possono essere rilasciate dagli enti competenti, previa verifica della compatibilità complessiva delle domande pervenute con lo stato della risorsa idrica** da effettuarsi di concerto con l’Autorità di bacino.

La verifica di cui sopra sarà condotta sulla base di un Regolamento, da approvarsi con delibera di Comitato Istituzionale”.

Art. 24 comma 8 “negli interbacini a deficit idrico molto elevato (C4) ed elevato (C3)” - Le licenze di attingimento possono essere rilasciate dalle Autorità competenti, previa verifica della compatibilità complessiva delle domande pervenute con i dati di bilancio da effettuarsi di concerto con l’Autorità di bacino. La verifica sarà condotta sulla base del “Regolamento per la gestione degli attingimenti idrici”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino”.

Alcune osservazioni

L’art. 24 comma 8 integra ma non sostituisce la previsione della norma 3, pertanto nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell’Arno e le prese del potabilizzatore dell’Anconella (FI) continua ad applicarsi la norma 3 e il regolamento in essa previsto. Agli ulteriori interbacini C4 e C3 previsti nel bacino idrografico si estende tale normativa ai sensi dell’art. 24.

Per l’anno in corso, essendo le misure di salvaguardia entrate in vigore in data 2 aprile 2008, si ritiene che le province interessate possano provvedere al rilascio delle licenze tenendo conto dei dati di bilancio e dei criteri stabiliti del Regolamento, senza procedere invece alle verifiche congiunte previste.

Procedura di aggiornamento, modifica e revisione del Piano (art. 26)

- La revisione del Piano costituisce variante di Piano e dà luogo alla procedura prevista dalla legislazione vigente per l'approvazione delle modifiche del Piano (legge 183/89 art. 18). Con tale procedura sono approvate anche le varianti o integrazioni alle misure di piano.
- Le modifiche della perimetrazione delle aree a diversa disponibilità idrica di cui all'articolo 8 e del livello di criticità per deficit idrico degli interbacini di cui all'articolo 19 non costituiscono variante essenziale al Piano e le modifiche e integrazioni possono essere richieste dagli enti e dai soggetti privati interessati.
- Tali modifiche sono approvate con decreto del Segretario Generale, previo parere delle Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi e parere favorevole del Comitato Tecnico. Con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, sono approvate anche le modifiche agli allegati delle misure.

Rapporti con la pianificazione di bacino (art. 28 – *non oggetto di salvaguardia*)

- Sono fatti salvi, nelle parti che non risultano modificate e/o integrate dalle presenti misure, i contenuti del Piano di bacino, stralcio “*Qualità delle Acque*”, approvato con d.p.c.m. 31 marzo 1999 (G.U. n. 131 del 7 giugno 1999).
- Di tale Piano sono espressamente abrogate le norme 4, 5 e 6.

Le osservazioni

- Le sedi di consultazione sono presso la Regione Toscana, la Regione Umbra, le Province e l'Autorità di bacino.
- Le osservazioni dovranno essere inviate alle Regioni territorialmente competenti.
- Presso l'Autorità di bacino è costituito uno sportello di consultazione e consulenza